

PENSIONAMENTI Personale Scuola dal 1.9.2015 (a cura di R.Pasceri)

 Tutti coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il **31.12.2011** e cioè:

PENSIONE DI VECCHIAIA	65 anni compiuti.	minimo 20 anni di contribuzione oppure minimo 15 anni di contribuzione effettiva se in possesso ctb al 1992.
PENSIONE di VECCHIAIA	Per il personale femminile: 61 anni compiuti entro il 31 dicembre 2011 (nate 1950 o ante)	Come sopra (20 anni contribuzione, Tabella B allegata al D.lgs n. 503/1992)
Anzianità	indipendentemente da età anagrafica.	40 anni di contribuzione al 31 dicembre per chi ha maturato i requisiti per pensionamento al 31.12.2011.
Anzianità	Al 31.12.2011: quota 96 con almeno 60 aa. Es.: anni 60 d'età e 36 ctb; anni 61 d'età e 35 di contributi. Nati 1951 o ante (A)	Minimo servizio utile: 35 anni entro il 31 dicembre 2011. Minimo età anagrafica: 60 anni entro il 31.12.2011.

(A) "Verificata la sussistenza dei requisiti minimi (di età, 60, e di contribuzione, 35 senza arrotondamento) concorrono alla determinazione della quota sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista senza operare alcun arrotondamento" (Circ. INPDAP 13 maggio 2008, n. 7, par. 2.1; Nota Min. 20 dicembre 2012, n. 98).

PERSONALE FEMMINILE. Con almeno **57** anni di età e **35** di contribuzione senza arrotondamento, fino al 2015, si può chiedere pensionamento con **calcolo totalmente contributivo** (dal 2013 almeno 57 anni e 3 mesi di età); i requisiti di 57 aa. e 3 mm. con 35 ctb devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente, in quanto è applicabile, per detta fattispecie, la finestra mobile di cui all'art. 1, comma 21, legge 148/2011, che prevede la decorrenza del trattamento dall'anno scolastico successivo al conseguimento dei requisiti¹.

SALVAGUARDATI, da graduare dall'INPS in base al numero predefinito, tenendo conto della prossimità del raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità². Con il Messaggio n. 8881 del 19.11.2014, l'INPS prevede la possibilità di pensionamento di n° 1.800 lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, c. 5, D.lgs 26.3.2001, n. 151, o essere fruitori di permessi – è sufficiente un solo giorno - ai sensi dell'art. 33, c. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per la scuola gli interessati dovrebbero avere quota 97 e 3 mesi, con almeno 61 anni di età ed almeno 36 di contribuzione oppure 40 anni di contributi entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6.12.2011, n. 201, cioè entro il 6 gennaio 2015. Accesso pensione, per partecipanti rientranti nel numero, dal 1.9.2015. Domanda con allegati, **entro il 5 gennaio 2015**, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro del Ministero Lavoro e Politiche Sociali, in modalità cartacea con Racc. A/R o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata o all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

Potenziati destinatari della salvaguardia sono, quindi, i lavoratori di cui all'articolo 24, c. 14, lettera e-ter), del DL 6.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, e, quindi, i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ex articolo 42, c. 5, D.Lgs 26.3.2001, n. 151, o aver fruito di permessi ex art. 33, c. 3, legge 104/1992³.

¹ art 1, c. 9, legge 23.8.2004, n. 243; art. 24, c. 5, legge 22.12.2011, n. 214; Nota MIUR 20.12.2012, n.98.

² Messaggi INPS n. 13343/2012, punto 2.6.1 e n. 522/2013, punto 1.2.2.

³ lettera e-ter), comma 14, art. 24, legge n. 214 del 2011, introdotta dall'art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Nuovo regime normativo:

Pensione di vecchiaia	66 e 3 mesi da 2013; dal 2014 e dal 2015. 66 e 7 mesi dal 2016; 66 e 11 dal 2019. (più eventuale adeguamento in conformità alla speranza di vita).	Se compiuti entro il 31 agosto: collocamento a riposo d'ufficio; se compiuti successivamente al 31 agosto: collocamento a riposo solo su domanda con un minimo di 20 anni di contribuzione.
Pensione anticipata	Anni e mesi di contributi 2015: 42 e 6 , uomini 41 e 6 , donne. 2016: 42 e 10 , 41 e 10 più eventuale ulteriore adeguamento ⁴ e salvo modifiche inerenti l'abolizione della discriminazione per i differenti requisiti tra uomini e donne.	Indipendentemente da età anagrafica

NB

- 1) **LA DOMANDA DI DIMISSIONI** volontarie, per limite di servizio, pensione e part-time, si presenta esclusivamente *on line*, previa registrazione sul sito dell'Istruzione, istanze *on line*, entro il termine del **15 gennaio 2015**; entro la stessa data scade il termine per la richiesta di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo utile per il diritto a pensione (DM 1.12.2014, n. 886);
- 2) **LA DOMANDA DI PENSIONE** si presenta direttamente all'INPS-gestione ex INPDAP, con domanda *on line*, anche attraverso l'assistenza gratuita del Patronato, entro il termine di scadenza indicato dall'INPS, normalmente non oltre il 30 giugno⁵.
- 3) I **trattenimenti in servizio** sono abrogati dalla legge 11.8.2014, n. 114. L'abrogazione riguarda i trattenimenti previsti dall'art. 16, c. 1, D.lgs n. 503/92, e, quindi, contemplati nel D.lgs 16.4.994, n. 297, art. 509, comma 5, che tratta la facoltà del trattenimento in servizio per anni due oltre i limiti di età del collocamento a riposo. L'abrogazione non riguarda il prolungamento di servizio concesso fino a massimo settantesimo anno di età per la maturazione dell'anzianità minima per la pensione (anni 20 di contributi).
- 4) L'età del collocamento a riposo d'ufficio rimane 65 anni per coloro che, avendo maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011, non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva⁶.
- 5) Per il **personale della scuola** resta ferma la decorrenza della pensione al 1° settembre anche nel caso di maturazione del requisito entro il 31 dicembre, in quanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, legge 449/1997, pur considerando valido il periodo fino al 31 dicembre ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico⁷.

⁴ Art. 24, comma 10, legge 22 dicembre 2011, n. 214; Circ. PCM-DFP 8.3.2012, n. 2.

⁵ Messaggio INPS n. 3295 del 25 febbraio 2013.

⁶ art. 24, commi 3 e 14, legge 22.12.2011, n. 214; Circ. DFP 8.3.2012, n. 2; Decreto legge 31.8.2013, n. 101, convertito in legge 30.10.2013, n. 125; Nota MIUR 23.12.2013, prot. n. 2885.

⁷ Art. 12, c. 1, lett. c) DL 31.5.2010, n.78, convertito in legge 30.7.2010, n. 122; art. 59, c. 9, legge 27.12.1997, n. 449; Circ. Inpdap 8.10.2010, n. 18.